

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001377	13.12.2017
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

**RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DA Z.G.. PROVVEDIMENTI  
RELATIVI.**

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Considerato che con nota prot. n. 28008 del 24.11.2015 il sig. Z.G. ha chiesto - tramite l'Avv. Zaninelli Alessandro di Milano – il risarcimento dei presunti danni derivanti da intervento chirurgico di correzione ipometria congenita dell'arto inferiore sinistro con deviazione in valgo e piede equino, eseguito l'1.3.2011 presso l'U.O. di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Gallarate;

Dato atto che in sede di prima valutazione il CVS aziendale ha effettuato una quantificazione economica del sinistro inferiore alla SIR, nella misura di € 5.000,00;

Considerato che per il periodo 31.03.2015 – 31.03.2016 era operante una polizza a copertura dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

essere durante il periodo di validità della stessa e con retroattività sino al 12.11.2002, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust Europe Limited di Nottingham, giusta polizza n. ITOMM1502026, il cui art. 24 - paragrafo 6 "Self Insured Retention (SIR)" – prevede che la garanzia opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della SIR di Euro 250.000,00 ad esclusione di quelli relativi alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale importo direttamente gestiti dall'Azienda;

Dato atto che il Comitato Valutazione Sinistri, con verbale n. 19 dell'11.5.2017 agli atti della S.C. Affari Legali e delle assicurazioni, esaminato – tra l'altro – il sinistro in oggetto mediante la disamina delle relazioni medico legali e specialistiche acquisite dall'Azienda, ha determinato che non vi sono elementi per sostenere un nesso causale tra il quadro clinico registrato in corso di visita medico legale dell'interessato e la prestazione sanitaria erogata presso la nostra struttura sanitaria, in considerazione anche delle sovrapposte prestazioni erogate da altra struttura, ed ha pertanto concordato di respingere il sinistro medesimo;

Visto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. n. 6275 /2017, notificato in data 13.11.2017 al prot. n. 51519 del 13.11.2017, promosso avanti il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio dal sig. Z.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Lopresti Alessandro del foro di Milano, al fine di accertare la correttezza delle scelte terapeutiche e medicazioni effettuate presso l'Ospedale di Gallarate in relazione alle condizioni in cui versava il ricorrente, l'inabilità e postumi derivanti dall'attività sanitaria contestata;

Atteso, stante l'attuale impossibilità per assenza dal servizio del legale dell'Azienda di assegnare all'ufficio interno la difesa dell'ente, di attingere dall'elenco aziendale degli avvocati libero professionisti cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui a deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

Visti i nominativi dei legali inclusi nella sezione di interesse del predetto elenco e ritenuto di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nel procedimento di che trattasi all'Avv. Giuseppe Candiani con studio in Busto Arsizio, il quale risulta dal curriculum prodotto competente nella materia di cui all'oggetto;

Esaminato il preventivo, redatto dall'Avv. Candiani in conformità al Decreto Ministeriale n. 55 del 10.3.2014, con applicazione della percentuale massima di decurtazione prevista per ciascuna fase sul valore medio di liquidazione di riferimento, relativo alle spese legali da sostenere nel giudizio di che trattasi, acquisito al protocollo n. 54828 del 30.11.2017, pari ad un importo complessivo di € 1.047,08 (oltre spese, cpa ed iva);

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ravvisata la necessità per questa Azienda di costituirsi nel giudizio di che trattasi, conferendo mandato di difesa e rappresentanza dell'Azienda all'Avv. Giuseppe Candiani del Foro di Busto Arsizio;

Ritenuto opportuno e necessario per la tutela degli interessi patrimoniali dell'Azienda procedere contestualmente alla nomina di un consulente tecnico di parte nella vertenza di che trattasi, conferendo incarico al Dott. Lorenzo Polo, medico legale dello studio Brain S.r.l.;

Esaminato il preventivo di spesa prot. n. 53509 del 22.11.2017, redatto dal citato professionista, pari ad un importo di € 1.000,00 oltre eventuali spese documentate, e ritenuto congruo dalla S.A. Affari Legali e delle Assicurazioni;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 13.12.2017, registrata al progressivo n. 1495 ed acquisita agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## **D E L I B E R A**

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. n. 6275/2017, notificato in data 13.11.2017 al prot. n. 51519, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal sig. Z.G., per l'accertamento dei danni subiti dallo stesso a seguito di intervento chirurgico di correzione ipometria congenita dell'arto inferiore sinistro con deviazione in valgo e piede equino, eseguito l'1.3.2011 presso l'U.O. di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Gallarate;

2° - di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Giuseppe Candiani con studio in Busto Arsizio, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda;

3° - di stipulare a tal fine il contratto di prestazione d'opera intellettuale per assistenza legale nel testo che, allegato alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al preventivo di compenso predisposto dall'Avv. Giuseppe Candiani in conformità ai criteri di cui all'art. 6 del Regolamento per l'istituzione e la

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

gestione dell'Elenco aziendale degli avvocati libero professionisti a cui conferire incarichi di patrocinio legale di cui alla deliberazione n. 437 del 13.4.2017;

4° - di indicare il Dr. Lorenzo Polo, medico legale dello studio Brain S.r.l., per la nomina quale Consulente Tecnico di Parte nella vertenza avanti il Tribunale di Busto Arsizio in relazione al sinistro Z.G.;


5° - di contabilizzare gli oneri derivanti dal presente provvedimento per complessivi € 3.300,00 come segue:

- per € 1.800,00 al conto 705140022/SAG (sottobudget 2017001489) "Patrocini Legali" del Bilancio 2017;
- per € 1.500,00 al conto 2022100400 "Fondo per accantonamento per franchigie su sinistri in autoassicurazione" del Bilancio 2017;

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

  
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)



## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ASSISTENZA LEGALE

In esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, codice fiscale n. 03510190121, di seguito più brevemente denominata "ASST", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e rappresentante legale Dr. Giuseppe Brazzoli, domiciliato per la carica in Busto Arsizio, via Arnaldo da Brescia n. 1,

e

l'Avv. Giuseppe Candiani, nato a Busto Arsizio il 9 giugno 1951 (codice fiscale CNDGPP 51H09B300G) di seguito "l'Avvocato", con studio in Busto Arsizio, via San Michele n. 13

premesso che

è stato promosso Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio dal sig. Z.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Lopresti Alessandro del Foro di Milano, al fine di accertare la correttezza delle scelte terapeutiche e medicazioni effettuate presso l'Ospedale di Gallarate in relazione alle condizioni in cui versava il ricorrente, l'inabilità e postumi derivanti dall'attività sanitaria contestata;

si stipula e si conviene quanto segue:

### **Art. 1 - Efficacia delle premesse del contratto**

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

### **Art. 2 - Conferimento e oggetto dell'incarico**

L' ASST conferisce all'Avvocato, che accetta, l'incarico di rappresentarla, di assisterla e difenderla nella controversia di cui in premessa.

L' ASST dichiara di essere stata adeguatamente informata dall'Avvocato del grado di complessità della controversia.

L' ASST dichiara altresì di essere stata informata dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L' ASST, in relazione all'incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire ai difensori tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

### **Art. 3 - Obblighi dell'Avvocato.**



Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite personalmente dall'Avvocato.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato potrà avvalersi di sostituti ed ausiliari, sotto la propria personale responsabilità, rispondendo personalmente del loro operato nei confronti dell'ASST. Durante lo svolgimento dell'incarico, l'Avvocato avrà l'obbligo di tenere informata l'ASST di ogni avanzamento dello stato della procedura, trasmettendo alla stessa ogni atto redatto e depositato, copia dei verbali etc..

L'Avvocato si impegna ad osservare il segreto professionale e a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda.

L'Avvocato, allo scopo di consentire all'ASST di accantonare in bilancio, nell'ambito dell'apposito fondo rischi, una somma adeguata e congrua rispetto al grado probabilistico di soccombenza, si obbliga, se richiesto, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a far pervenire all'ASST le proprie valutazioni circa l'esito del giudizio e, anche secondo eventuali criteri e modalità indicati dall'Azienda, l'importo delle somme da accantonare.

#### **Art. 4 - Determinazione del compenso**

L'ASST si obbliga a corrispondere all'Avvocato il compenso di cui al preventivo allegato al presente contratto, redatto in applicazione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la stessa ASST.

Il compenso come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

#### **Art. 5 - Termini di corresponsione del compenso**

L'Avvocato si impegna ad emettere fattura elettronica per la liquidazione e successivo pagamento del relativo compenso.

L'ASST verserà l'importo entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica positiva di regolarità retributiva contributiva (DURC) del professionista ai sensi del D.L. n. 69/2013 convertito in L. n. 98/2013. Il mancato pagamento degli eventuali acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall'Avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASST è tenuta a corrispondere all'Avvocato l'intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall'onere di refusione posto a carico della controparte.

L'Avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

#### **Art. 6 – Recesso dal contratto.**

Entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, l'ASST verserà quanto pattuito per l'attività fino a quel momento svolta.

#### **Art. 7 - Disposizioni di rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli troveranno applicazione le norme degli artt. 2229 e seguenti del Codice civile, quelle contenute nel Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e quelle stabilite nel Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente presso la ASST, che l'Avvocato dichiara di conoscere ed accettare integralmente.



**Art. 8 – Foro competente.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, li

L'Avvocato:

Avv. Giuseppe Candiani

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Brazzoli

---

Le parti approvano specificamente gli artt. 4 e 8

L'Avvocato:

Avv. Giuseppe Candiani

---

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Brazzoli

---

Studio Legale  
Avvocato GIUSEPPE CANDIANI

Avv. GIUSEPPE CANDIANI  
Patrocinante in Cassazione

Avv. M. CRISTINA TRABALDO LENA

21052 Busto Arsizio (VA) - Via S. Michele, 13  
Tel. 0331 627006 - Fax 0331 632200  
E-mail: jmc.c.stlcandiani@tin.it  
E-mail: segreteria.ctf@libero.it

Busto Arsizio, 27 Novembre 2017

## **PREVENTIVO**

*ASST della Valle Olona / G. Zaninelli*

*Procedimento ex art.696 bis c.p.c. – Tribunale di Busto Arsizio*

- Studio	270,00
- Introduttiva	337,50
- Istruttoria	303,00
	-----
Totale parziale	910,50
15% spese generali	136,58
	-----
<b><u>TOTALE PREVENTIVO</u></b>	<b>1.047,08</b>

Oltre alle spese documentate e ad € 100,00 per ogni ulteriore udienza si rendesse necessaria.

Oltre al 4% C.p.A. ed IVA 22% come per legge.

**Il presente preventivo è privo di valore fiscale.**  
**La regolare fattura sarà emessa al pagamento.**

1377 13 DIC 2017